

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

98° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 APRILE 1999

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
CORTIANA (<i>Verdi-l'Ulivo</i>)	3
LOIERO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>	2

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio;

De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

– e petizione n. 409 ad esso attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 4, 8, 9
ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>)	7, 8
LOIERO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>	8
LOMBARDI SATRIANI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	4, 7, 8
MARRI (<i>AN</i>)	6, 7, 9

I lavori hanno inizio alle ore 11,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione, presentata dal senatore Cortiana:

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nel corso degli ultimi mesi, in seguito allo scandalo sul *doping* sono emersi preoccupanti segnali di crisi all'interno del CONI, culminati con le recenti dimissioni del presidente, Mario Pescante;

considerato che il Ministero si è impegnato sin dall'inizio, nominando anche un'apposita commissione per fare piena luce sugli scandali emersi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno riconsiderare alcune modalità di gestione del massimo Organo dello sport italiano, favorendo su questo un confronto parlamentare;

quali misure urgenti il Governo intenda porre in atto per limitare i danni derivanti dal mortificante spettacolo cui hanno dato vita i dirigenti del CONI negli ultimi giorni;

quali misure siano state prese, alla luce delle continue dichiarazioni e rivelazioni che quotidianamente si succedono, per garantire una correttezza e una trasparenza soprattutto sulle verifiche antidoping.

(3-02287)

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.* In relazione all'interrogazione in oggetto, con riguardo alla situazione del Comitato olimpico nazionale italiano, come è noto, il Ministro vigilante si è fatto promotore di una proposta di riforma dell'ente, già approvata dal Consiglio dei ministri ed attualmente in attesa di parere da parte della Commissione bicamerale appositamente istituita dalla legge n. 59 del 1997, all'interno della quale dovrebbero trovare soluzione le questioni evidenziate dall'interrogante, ferma restando l'opportunità di un successivo e ampio dibattito parlamentare sulle varie problematiche dello sport.

In ordine al problema *doping*, oltre agli accertamenti svolti dalla commissione d'indagine amministrativa citata nell'interrogazione medesima, e i cui risultati sono al vaglio delle competenti procure della Repubblica, è in corso d'esame in Parlamento un disegno di legge sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sulla lotta contro il *doping*, volto a disci-

plinare la materia secondo criteri di maggior rigore e con il quale vengono introdotte sanzioni di carattere penale nei casi di violazione delle norme.

Il testo unificato, approvato, come è noto, dalla Commissione sanità del Senato della Repubblica in sede referente nel febbraio scorso, come fatto rilevare anche dal relatore in sede di discussione, ribadisce, in primo luogo, un principio generale di finalizzazione dell'attività sportiva alla promozione della salute individuale e collettiva che implica il divieto di utilizzazione di tecniche, metodi o sostanze che possano mettere in pericolo l'integrità psico-fisica o biologica degli atleti.

La stessa norma definisce il *doping*, rinviando da un lato alla classificazione del Comitato olimpico internazionale, e stabilendo nel contempo, quale norma di chiusura, il divieto dell'uso di medicinali o pratiche terapeutiche non giustificate da condizioni patologiche e finalizzato a migliorare le prestazioni agonistiche o modificare il risultato dei controlli.

Gli articoli 2 e 3 definiscono le competenze del Ministero della sanità nella lotta al *doping* e istituiscono l'organo tecnico di consulenza e di supporto per la realizzazione dei compiti stessi.

Mentre l'articolo 4 disciplina le competenze delle regioni, l'articolo 5 dispone l'obbligo per gli enti che operano nel mondo dello sport di adeguare le proprie normative alle nuove disposizioni sulla tutela sanitaria dello sport.

L'articolo 6 reca disposizioni dirette al controllo e al monitoraggio della produzione e della vendita di sostanze appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal Comitato olimpico internazionale.

I successivi articoli 7, 8, 9, 10 e 11 recano disposizioni di carattere sanzionatorio.

Del suddetto disegno di legge si auspica, pertanto, anche in questa sede, una rapida approvazione da parte del Senato per la quale il Governo, come più volte sostenuto dal ministro Melandri, ha rinunciato a presentare un proprio disegno di legge, già predisposto, che potrà tuttavia costituire valido apporto al dibattito parlamentare.

CORTIANA. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Loiero per la risposta resa, anche se non comprendo il ritardo con cui si risponde ad un'interrogazione che risale al settembre 1998. Peraltro, nel frattempo, sono intervenute numerose novità e si è in attesa del parere della «Bicameralina» sulla riforma del CONI.

Il Ministro per i beni e le attività culturali poi, raccogliendo con disponibilità i suggerimenti della maggioranza, ha annunciato una Conferenza internazionale sullo sport, che va ben al di là della riforma del CONI perchè investe la ridefinizione della materia sportiva come settore di interesse politico nel quale svolgere un'azione pubblica.

Conosco bene il disegno di legge sul *doping*, richiamato dal Sottosegretario e all'esame del Senato, in quanto lo stesso nasce dall'unificazione di più testi di base, di cui uno reca la mia firma.

La risposta del Sottosegretario, pur essendo assolutamente puntuale, è dunque ampiamente superata dal punto di vista temporale. Sinceramente

pensavo che il Governo si apprestasse a rispondere anche ad altre interrogazioni, che ho presentato più recentemente – come, ad esempio, quella sulla Federgolf – alle quali auspico sia data una più sollecita risposta.

PRESIDENTE. Senatore Cortiana, provvederò ad inserire quanto prima le interrogazioni da lei sollecitate all'ordine del giorno della Commissione.

Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori, sospesi alle ore 11,45, sono ripresi alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3141) *Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

– e **petizione n. 409 ad esso attinente**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 3141 e della petizione n. 409 ad esso attinente.

Ricordo che, nella seduta del 7 aprile scorso, il relatore, senatore Lombardi Satriani, aveva iniziato ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati sull'articolo 4, dei quali è già stata data lettura.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di concludere il mio intervento sugli emendamenti presentati all'articolo 4, vorrei illustrare i seguenti ordini del giorno, di cui do lettura:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 3141, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea,

riconosciuto che la ricerca archeologica subacquea e la tutela dei beni culturali sommersi costituiscono un impegno rilevante per lo Stato attesa la particolare conformazione geografica del territorio nazionale;

considerata l'importante azione svolta anche in collaborazione con gli organismi di tutela e con le Università dalle associazioni di volontariato operanti nel settore dell'archeologia subacquea, quali, ad esempio, l'Archeoclub d'Italia,

impegna il Governo

a tenere presente, in sede di nomina della Commissione nazionale per l'archeologia subacquea prevista dall'articolo 4 del disegno di legge in

esame, l'opera delle associazioni di volontariato operanti nel settore ed in particolare di quelle quali l'Archeoclub d'Italia, che svolgono la loro attività in collaborazione con gli organismi di tutela e con le Università».

0/3141/2/7

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 3141, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea,

considerato che nella ricerca archeologica subacquea può rivestire particolare importanza la presenza di un geomorfologo marino con specifica esperienza nel settore,

impegna il Governo

a privilegiare nella pianificazione, nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività di ricerca archeologica subacquea l'impiego di tale figura professionale».

0/3141/3/7

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

L'ordine del giorno n. 2 recepisce i contenuti dell'emendamento 4.1 in quanto – tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso dell'esame degli emendamenti – impegna il Governo a tener presente, in sede di nomina della Commissione nazionale per l'archeologia subacquea, le competenze accumulate e l'opera svolta dalle associazioni di volontariato operanti nel settore e, in particolare, dall'Archeoclub d'Italia.

Sinceramente, sono convinto che non sia corretto fare esplicito riferimento, nell'ambito di una legge dello Stato, ad un'associazione che comunque, per quanto benemerita, è sempre una delle tante. A mio giudizio, è dunque preferibile non prevedere esplicitamente l'utilizzo di dette competenze nell'ambito di un dettato normativo, che vincolerebbe il Ministero, ma fare riferimento ad esse in un ordine del giorno, che mi auguro sia accolto dal Governo, che è qui rappresentato dal sottosegretario Loiero.

Una soluzione del genere sarebbe ottimale in quanto consentirebbe di evitare una decodifica, non dico personalistica ma certamente di specificazione, di un piccolo segmento nel variegato mondo delle associazioni di volontariato.

L'ordine del giorno n. 3 recepisce invece i contenuti dell'emendamento 4.4 perchè impegna il Governo ad impiegare, nella ricerca archeologica subacquea, i geomorfologi marini che hanno una specifica esperienza in questo settore. È auspicabile che il Governo accolga anche l'ordine del giorno n. 3 che, tra l'altro, recepisce un'istanza che era già stata oggetto di uno specifico emendamento.

Vorrei quindi dare lettura di una ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 4.10, da me presentato nell'ultima seduta:

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) due rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore, almeno uno dei quali archeologo esperto di ricerca archeologica subacquea, scelti dal Ministro fra quelli proposti dalle associazioni stesse».

4.10 (ulteriore nuovo testo)

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che tale emendamento formalmente non è sostitutivo degli emendamenti 4.2 e 4.5 ma ne recepisce le istanze e le riorganizza. Pertanto inviterei nuovamente i presentatori a ritirare le loro proposte convergendo sull'emendamento 4.10, nella nuova formulazione.

L'emendamento 4.10 (ulteriore nuovo testo) prevede due rappresentanti delle associazioni. In sede di discussione, si era obiettato che vi era il limite invalicabile di otto rappresentanti posto dalla Commissione bilancio nel suo parere: con due rappresentanti delle associazioni si raggiunge, appunto, il numero di otto mentre se fosse solo uno, come recita l'attuale disegno di legge, sarebbero sette. Nel mio emendamento si prevede che questi rappresentanti vengano scelti in una rosa e non – come invece prevede il testo attuale – nominati dal Ministro su indicazione secca delle associazioni. Illustrando l'ordine del giorno, avevo accennato al variegato mondo delle associazioni: chi ci garantisce che, dovendo nominare il Ministro due rappresentanti, solo due nomi vengano proposti? Ecco perchè, nell'ambito della rosa di nomi proposti, la nomina spetta al Ministro. Se poi le associazioni intendono far nominare due specifici candidati, è sufficiente che si mettano d'accordo e indichino solo due nomi. Credo di essere stato chiaro, anche se volutamente prolisso per fugare proprio qualsiasi dubbio.

Ancora una volta, sottolineo che questo emendamento non sostituisce formalmente le proposte di modifica presentate dai colleghi ma, nel caso venisse approvato, sarebbe opportuno che gli altri emendamenti fossero ritirati.

MARRI. Signor Presidente, sarei disponibile a ritirare gli emendamenti 4.1 e 4.2 se il relatore accettasse le seguenti lievi modifiche all'emendamento 4.10 (ulteriore nuovo testo), nel senso di inserire dopo la parola «associazioni» le altre: «culturali e» e, dopo le parole: «operanti nel settore», le altre: «e che abbiano avuto collaborazioni con università, enti ed accademie nazionali ed internazionali». In caso contrario, manterrei quanto meno l'emendamento 4.2.

Credo che un conto è se i rappresentanti sono scelti dal Ministro in una rosa che potrebbe essere costituita da quattro o cinque possibilità, come dice il relatore; un altro conto, se vengono nominati dal Ministro

in una rosa che presenta non più di due possibilità, per cui in pratica sono scelti dalle associazioni sopracitate.

LOMBARDI SATTRIANI, *relatore alla Commissione*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere la prima proposta di modifica al mio emendamento, anche se, personalmente, la reputo un po' ridondante, quasi tautologica, perchè ritengo che tutte le associazioni di volontariato svolgano opera culturale (avendo io tra l'altro una concezione del termine «cultura» estremamente ampia).

Non mi sento invece di accettare l'altra proposta di modifica, perchè va nella direzione esattamente contraria a quelle che ho cercato – evidentemente non con effetti persuasivi – di esplicitare. Una legge non può costringere, nel momento in cui anzi dà rilevanza alle associazioni culturali e di volontariato, ad un'indicazione secca di due nominativi.

L'ulteriore qualificazione che queste associazioni debbano avere nel senso di un'esperienza collaborativa con organismi di tutela, con università e quant'altro è un'esigenza che riflette una preoccupazione del collega Marri, che è anche stata oggetto di un nostro colloquio e che io ho recuperato presentando un ordine del giorno. Una cosa, però, è impegnare il Governo a tenerne conto; altra è limitare coattivamente la scelta a quelle associazioni che abbiano collaborato con istituzioni universitarie. Come appartenente alla corporazione universitaria posso persino essere grato di questa attenzione all'istituzione accademica, non mi sembra però che l'unico criterio di legittimazione possa essere la collaborazione con le istituzioni universitarie. Personalmente non mi sento di sottoscrivere questa seconda proposta del senatore Marri.

Relativamente all'emendamento 4.2, confermo la mia preferenza per la nomina da parte del Ministro nell'ambito di una rosa di designazioni da parte delle associazioni: non può infatti una legge costringere a un accordo; se fosse possibile che un accordo venisse imposto per legge a livello nazionale e internazionale non ci ritroveremmo nella situazione tragica in cui ci ritroviamo adesso.

MARRI. In considerazione degli orientamenti del relatore, mantengo il mio emendamento 4.2 e presento il seguente subemendamento:

All'emendamento 4.10 (ulteriore nuovo testo), dopo le parole: «operanti nel settore» inserire le seguenti: «e che abbiano avuto collaborazioni con università, enti ed accademie nazionali ed internazionali».

4.10 (ulteriore nuovo testo)/1

MARRI

ASCIUTTI. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare il relatore per l'opera di recepimento degli emendamenti, tesi esclusivamente a migliorare la qualità del lavoro della Commissione.

In secondo luogo, se il Governo accoglierà entrambi gli ordini del giorno presentati dal relatore ed esprimerà parere favorevole sull'emenda-

mento 4.10 (ulteriore nuovo testo) sono disponibile a ritirare gli emendamenti 4.4 e 4.5. Concordo infatti con il relatore quando sostiene l'inopportunità di fare riferimento in una legge ad una associazione specifica – ne parlavo con il collega Marri e ho riscontrato un leggero disaccordo in materia –, nel senso che un domani quest'ultima potrebbe non esserci più e ve ne potrebbero essere altre di rilevante importanza in campo nazionale ed internazionale. Quindi l'impegno che oggi assume il Governo è quello di tener presente in sede di nomina della Commissione nazionale per l'archeologia subacquea l'opera delle associazioni oggi esistenti; ma questo è solamente un impegno, non è stabilito in una legge perché tra l'altro ciò comporterebbe il rischio che alcuni posti potrebbero rimanere vacanti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a concludere l'espressione del proprio parere sugli emendamenti all'articolo 4.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 4.6 suscita la mia contrarietà per un motivo formale: non vi è possibilità, data l'attuale normativa, di accettarlo in considerazione delle normative statutarie, delle competenze delle regioni, dell'esigenza per una legge di tener conto di tutto il territorio nazionale e della necessità di evitare conflitti di competenza. Esso è precluso dall'attuale normativa costituzionale e ordinaria relativa alle regioni e quindi non può essere accolto.

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 2 e 3.

ASCIUTTI. Signor Presidente, se gli ordini del giorno sono accettati come raccomandazione dal Governo io non solo non ritiro gli emendamenti 4.4 e 4.5 ma preavviso che chiederemo la rimessione alla sede referente del disegno di legge al nostro esame.

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Ciò considerato, accolgo pienamente i suddetti ordini del giorno.

ASCIUTTI. Ritiro pertanto gli emendamenti 4.4 e 4.5.

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprimo parere contrario al subemendamento 4.10 (ulteriore nuovo testo)/1, nonché agli emendamenti 4.2, 4.1 e 4.6.

Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti 4.10 (ulteriore nuovo testo), come ulteriormente riformulato su suggerimento del senatore Marri, e 4.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10 (ulteriormente nuovo testo)/1.

MARRI. Chiedo la verifica del numero legale.

(Il Presidente procede alla verifica del numero legale).

PRESIDENTE. Poichè la Commissione non è in numero legale, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

